

Ai Direttori Generali
Delle ASL della Lombardia

Ai Direttori Sociali
Delle ASL della Lombardia

Ai Responsabili degli Uffici di Piano
Per tramite delle ASL

Ai responsabili degli Uffici Autorizzazione al
funzionamento
Delle Amministrazioni Provinciali

Circolare n. 45 del 18.10.2005

Circolare n. 11 del 18.10.2005 D:G: Famiglia e Solidarietà Sociale

OGGETTO: Attuazione della DGR 20588 dell' 11.02.05 “ Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia”: indicazioni, chiarimenti, ulteriori specificazioni

Premessa

Come noto, con le seguenti deliberazioni è stato dato avvio al riordino delle reti:

1. delle strutture diurne, territoriali e domiciliari per la prima infanzia (DGR n. 20588 dell' 11/2/2005)
2. dell'accoglienza residenziale per minori (DGR n. 20762 del 16/2/2005) e disabili (DGR n. 20763 del 16/2/2005)
3. delle strutture diurne socio assistenziali per disabili denominate Centri Socio Educativi (DGR n. 20763 del 16/2/2005).

Dalla data di pubblicazione delle citate DGR cessa quindi di trovare applicazione tutto quanto a proposito previsto dal P.S.A. 88/90 e successive integrazioni o modificazioni. Sino all'emanazione dei successivi provvedimenti di riordino di altri servizi/strutture restano invece in vigore definizioni e requisiti stabiliti dal già citato Piano Socio Assistenziale e/o altre successive regolamentazioni regionali.

A seguito dei numerosi quesiti pervenuti alla scrivente Direzione Generale, in merito alle unità d'offerta per la prima infanzia, si forniscono le sottostanti indicazioni.

Gli organi delle Aziende Sanitarie Locali, competenti per la vigilanza e il controllo in materia igienico sanitaria e sociale, laddove rilevassero situazioni non espressamente riconoscibili o di particolare specificità, si confronteranno con la scrivente Direzione, in modo da fornire risposte il più possibile omogenee su tutto il territorio regionale.

1. Specificazioni in merito all'autorizzazione al funzionamento

Come disposto dalla DGR 20588 dell'11 febbraio 2005, i requisiti strutturali (fatti salvi quelli generali di struttura) non sono vincolanti per nidi e micronidi già autorizzati a funzionare ai sensi del Piano Socio Assistenziale 1988/90. Le autorizzazioni al funzionamento già in possesso delle strutture sopraccitate, funzionanti alla data di pubblicazione della deliberazione, restano pertanto a tutti gli effetti valide; ovviamente si dà per inteso che i micronidi autorizzati ai sensi del citato Piano Socio Assistenziale, (cioè fino a 29 posti di capacità ricettiva) saranno denominati "nidi" a prescindere dalla dizione riportata sull'autorizzazione al funzionamento.

Le autorizzazioni al funzionamento delle nuove unità d'offerta, sino a diverse determinazioni da parte della Regione Lombardia, vengono rilasciate dalla Provincia di ubicazione della struttura.

- a) Le domande vanno inviate dal richiedente alla Provincia e per conoscenza alla ASL di riferimento o, per la parte di competenza, al comune di Milano, con "allegata documentazione" attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla DGR sopra citata, o con "perizia asseverata"; in entrambi i casi la domanda deve essere altresì accompagnata dai documenti attestanti il possesso dei requisiti soggettivi.
- b) Eventuali facsimili di domanda di autorizzazione con "allegata documentazione", precedentemente predisposti dalle Province, dovranno essere opportunamente adeguati ai requisiti richiesti con DGR 20588 per le diverse tipologie previste.
- c) Il provvedimento di autorizzazione al funzionamento per domande con "allegata documentazione" è emesso, fatta salva l'eventuale interruzione dei termini per carenza di documentazione o mancanza di requisiti, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, ovvero dal completamento della documentazione. Il parere della Asl deve pervenire alla Provincia in tempi utili a che la stessa possa rispettare tali termini. (Per domanda presentata invece con perizia asseverata far riferimento ai successivi punti g) e h).
- d) L'interruzione dei termini deve essere comunicata formalmente al richiedente da parte della Provincia.
- e) In caso di non emissione del provvedimento entro i 60 giorni, fatta salva l'interruzione dei termini, per l'inizio dell'attività, vale il principio del silenzio assenso.
- f) In caso di domanda con perizia asseverata l'attività si intende autorizzata provvisoriamente subito dopo la presentazione della domanda anche se il rilascio dell'autorizzazione avverrà formalmente in un tempo successivo, ovviamente fatti salvi gli eventuali provvedimenti prescrittivi o inibitori conseguenti ai controlli effettuati anche in fase di esercizio.
- g) In caso di utilizzo di perizia asseverata, la documentazione valutata e vidimata, relativa ai requisiti previsti dalle DGR, non viene trasmessa ma conservata presso la struttura per essere disponibile per i controlli di vigilanza.

2. Specificazioni per Micronidi

Ubicazione

Come stabilito dalla DGR 20588/05, il micronido è un'unità d'offerta che può essere realizzata:

1. in un appartamento purchè esclusivamente destinato alla funzione di micronido come da autocertificazione del richiedente;
2. in strutture polifunzionali purchè gli spazi destinati allo stesso siano ben distinti dalle altre funzioni. (Va precisato che per struttura polifunzionale si intende una struttura che prevede diversi servizi e unità d'offerta sociali, educative, scolastiche);
3. inserita in insediamento aziendale;
4. anche oltre il piano terra.

Si precisa che il documento attestante la civile abitazione è il certificato di abitabilità, con i requisiti vigenti nel momento in cui il certificato è stato rilasciato, richiesto o formato, e non quelli vigenti attualmente a condizione che non ci siano cause di inabitabilità o di insalubrità. In particolare per il superamento delle barriere architettoniche è sufficiente che laddove i locali non siano strutturati a garantire l'accessibilità o visitabilità a persone con difficoltà, siano previste e codificate procedure per garantirle.

Capacità ricettiva

Per i micronidi non è previsto l'incremento del 20% pertanto, in tale tipologia d'offerta non possono essere contemporaneamente presenti più di 10 bambini.

Articolazione della struttura

A maggior chiarimento di quanto specificato dalla DGR 20588, si precisa che per superficie utile netta, si intende la superficie calpestabile.

Condivisione di spazi

Gli spazi ammessi in condivisione dalla DGR 20588 sono i bagni del personale. A tal proposito si precisa che, anche se in condivisione con altre unità d'offerta/servizi, i bagni devono essere:

- a) di esclusivo utilizzo del personale;
- b) in numero adeguato a quanto previsto dalla normativa vigente in merito al personale contemporaneamente presente che li può utilizzare. (per esempio in un micronido aziendale i bagni del personale possono essere i medesimi del personale dell'azienda presso cui è situato, ma il numero di bagni dovrà essere rapportato al numero di personale contemporaneamente presente nel micronido e nell'azienda);
- c) in conformità con i requisiti igienico sanitari;
- d) ubicati nel medesimo edificio (abbinati/adiacenti) anche se non sullo stesso piano del micronido/nido, purchè appartenenti a strutture/servizi dell'area sociale/educativa/socio sanitaria (esclusi i nidi aziendali adiacenti al luogo di lavoro che possono utilizzare i bagni dell'azienda come riportato al soprastante punto b)

Cucina, catering, preparazione pasti

Le civili abitazioni, secondo i requisiti previsti dal regolamento locale d'igiene tipo, devono essere dotate o di un "locale cucina" o di uno "spazio cottura"; per le due diverse tipologie vengono previsti specifici requisiti.

Nella fattispecie, secondo quanto previsto dalla deliberazione regionale 20588, per “cucina” è da intendersi lo spazio riservato alla cottura dei cibi rispondente ai requisiti fissati dal regolamento locale di igiene tipo almeno per lo “spazio cottura”.

In caso di presenza di cucina abitabile, quindi rispondente ai requisiti di “locale cucina” e di dimensioni adeguate a consentirne l’uso anche per la consumazione dei pasti dei bambini, la stessa potrà anche essere conteggiata - ovviamente detratti i metri quadri specificatamente usati per la preparazione dei pasti - ai fini della determinazione della superficie utile complessiva destinata ai bambini.

La cucina/spazio cottura del micronido, anche in caso di preparazione diretta dei pasti non deve acquisire specifica autorizzazione sanitaria, ferma restando la responsabilità del gestore sulla sicurezza alimentare e sugli aspetti nutrizionali nonché sul controllo e formazione del personale addetto.

I pasti possono anche pervenire al micronido tramite catering. In questo caso:

- a) la ditta che fornisce i pasti deve essere in possesso dell’autorizzazione sanitaria; copia di tale autorizzazione deve essere conservata presso il micronido;
- b) la cucina aziendale, in caso di micronido realizzato presso i luoghi di lavoro, può essere utilizzata per la preparazione di pasti fermo restando una linea specifica di produzione ed il trasporto degli stessi con contenitori/carrelli idonei (termoregolati, chiusi, lavati e detersi quotidianamente);
- c) il locale scaldavivande previsto dalla deliberazione, per la porzionatura dei pasti e il lavaggio delle stoviglie, deve comunque essere presente, al fine di consentire al personale l’eventuale preparazione di bevande calde, merende o per predisporre le pappe per i lattanti, ed essere di facile pulizia e sanificazione.

3. Specificazioni per i nidi

Capacità ricettiva

Al fine di permettere la migliore saturazione del nido, come già determinato per i nidi autorizzati ai sensi del Piano Socio Assistenziale 1988/90, la capacità ricettiva del nido può essere incrementata del 20% massimo. (esempio: se un nido è autorizzato per 15 posti, è consentita la presenza contemporanea di un massimo di 18 bambini)

Apertura minima

La DGR 20588 specifica che per i nidi è richiesta un’apertura annuale minima di 47 settimane. Si precisa che tale disposizione è in vigore dalla data di pubblicazione della DGR per tutti i nuovi nidi.

I nidi già esistenti ed autorizzati ai sensi del Piano socio assistenziale (DCR 871 del 23 dicembre 1987) dovranno adeguarsi al nuovo requisito entro tre anni a far tempo dalla data di pubblicazione sul BURL della DGR 20588 dell’11 febbraio 2005.

Articolazione della struttura

Come più sopra specificato per i micronidi, anche per i nidi la superficie netta destinata ai bambini secondo le indicazioni date relativamente agli spazi da prendere in considerazione, è da intendersi quale superficie calpestabile e non commerciale.

Cucina, catering, preparazione pasti

Qualora i pasti siano preparati all'interno del nido, la cucina deve possedere i requisiti previsti dal regolamento locale d'igiene tipo, per le cucine collettive nonché l'autorizzazione sanitaria.

Qualora i pasti pervengano al nido tramite catering, si rimanda alle precisazioni di cui ai sopraesposti punti, a) b) e c) relativamente al catering per i micronidi.

4. Specificazioni per nidi famiglia

Si rammenta che i nidi famiglia non sono soggetti ad autorizzazione al funzionamento ma devono presentare **dichiarazione di inizio attività** al comune di ubicazione e per conoscenza alla ASL.

La dichiarazione di inizio attività deve essere presentata dalle famiglie associate/associazioni familiari.

Ubicazione

Il nido famiglia, in quanto tipologia domiciliare, può essere realizzato:

- a) nell'abitazione di residenza di una delle famiglie associate;
- b) in un appartamento in uso ad una delle famiglie (comodato o affitto o proprietà) destinato a nido famiglia;
- c) in uno spazio che abbia i requisiti della civile abitazione, in affitto, proprietà o comodato d'uso ad una delle famiglie.

Gestione

Il nido famiglia è promosso associazioni familiari (ai sensi della L.r. 23/99) o da famiglie/utenti associate costituite in osservanza all'ordinamento delle associazioni non riconosciute e quindi regolate dagli accordi tra gli associati anche mediante la stipulazione di una scrittura privata secondo la normativa vigente.

A tal proposito, si allegano a puro titolo esemplificativo:

- schema tipo contenente gli elementi essenziali per la redazione della scrittura privata (Allegato A)
- schema tipo di statuto. (Allegato B)

Il modello educativo e gestionale ritenuto più idoneo per il nido famiglia è scelto dalle famiglie associate.

Le famiglie possono gestire il nido famiglia:

- a) direttamente attraverso l'individuazione della persona che si occuperà dell'accudimento dei bambini;
- b) tramite affidamento a terzi (professionisti, cooperative ecc) di tutte o parte delle prestazioni.

Capacità ricettiva

La capacità ricettiva massima è determinata in 5 posti.

I nidi famiglia già funzionanti e finanziati con la legge 23/99 anche se nelle annualità precedenti, sono tenuti ad adeguare, entro tre anni dalla data di pubblicazione della DGR 20588, il numero dei bambini alla capacità ricettiva prevista dalla succitata DGR.

Condivisione di spazi

Non sono previste possibilità di condivisione di spazi.

Preparazione pasti

I pasti possono essere preparati:

- a) all'interno del nido famiglia;
- b) all'esterno mediante catering, secondo quanto già specificato per i nidi e micronidi;
- c) all'esterno dalla famiglia, ma solo per il proprio bambino.

5. Specificazioni per i centri della prima infanzia

Tra i servizi similari all'asilo nido, con la citata DGR 20588 dell'11 febbraio u.s., la Giunta regionale ha inteso normare, prevedendone autorizzazione al funzionamento, i centri per la prima infanzia.

I centri per la prima infanzia sono da intendersi quali servizi che offrono, in modo non continuativo, le prestazioni educative che vengono offerte dal nido in modo continuativo.

Pertanto:

- a) La frequenza è consentita per non più di quattro ore giornaliere;
- b) Non è ammessa né la preparazione né la distribuzione dei pasti;
- c) La responsabilità dell'accudimento dei bambini frequentanti attiene al personale operante nel centro prima infanzia secondo le competenze specifiche e non all'eventuale adulto che può essere ammesso quale accompagnatore del bambino;

L'area ristoro prevista dalla DGR per la consumazione delle merende può essere o un locale dedicato oppure un'area attrezzata (secondo le modalità organizzative scelte dal gestore, ad esempio con piccolo frigorifero, forno micro onde o anche semplicemente distributore di merende) del locale destinato ai bambini.

Non sono invece da intendersi assimilabili ai centri prima infanzia:

- Servizi offerti a clienti di unità commerciali o di altri servizi (esempio spazi gioco di centri commerciali, di ospedali, di supermercati eccetera) che hanno di fatto solo finalità ricreative e di "garderie";
- spazi gioco, ludoteche o analoghi servizi con altre denominazioni con finalità esclusivamente ludica e di socializzazione destinati a bambini accompagnati sempre da un adulto di riferimento che è responsabile del bambino.

6. Specificazioni relative al personale

Coordinatore

Indicazioni comuni a nidi e micronidi

Secondo quanto previsto dalla più volte citata DGR 20588, titolo specifico è la laurea in scienze dell'educazione/formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale. Nel merito dell'esperienza in servizio, che può sostituire il titolo di laurea, si precisa che può essere stata maturata o in un nido/micronido o in servizio analogo (es. scuola materna).

L'esperienza in servizio deve essere documentata da certificati di servizio rilasciati dai datori di lavoro presso cui si è operato.

Operatore socio educativo

Indicazioni comuni a nidi, micronidi e centri prima infanzia

Si ricorda che i titoli validi alla definizione del profilo professionale dell'operatore socio educativo sono:

- diploma di maturità magistrale (rilasciato dall'Istituto magistrale)
- diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico pedagogico (5 anni)
- diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio/ diploma di scuola magistrale (tre anni)
- diploma di dirigente di comunità (5 anni)
- diploma di tecnico dei servizi sociali (5 anni)
- operatore dei servizi sociali (tre anni)
- diploma di assistente per l'infanzia (tre anni)
- vigilatrice d'infanzia (tre anni)
- puericultrice (tre anni)

Ovviamente, quale operatore socio educativo, può essere assunto anche personale laureato in scienze dell'educazione/formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale nonché l'educatore professionale.

Fermo restando il rispetto dei requisiti di personale determinati per ogni tipologia d'offerta dalla DGR 20588, si precisa che la compresenza può essere garantita sia nei servizi pubblici che in quelli non profit, anche attraverso un operatore volontario anche privo del titolo specifico.

Il personale volontario privo di titolo specifico non concorre alla determinazione dello standard.

Relativamente ai centri prima infanzia la DGR ha previsto due operatori socio educativi, intendendo garantire almeno un operatore ogni 15 utenti e comunque la compresenza. Si specifica che uno dei due operatori può essere volontario purchè in possesso di uno dei titoli più sopra specificati

Cuoco

Indicazioni specifiche per i micronidi

Nel micronido, la figura del cuoco può essere eventualmente sostituita da personale adeguatamente formato ai fini di tutelare la salute degli utenti; la responsabilità di detta formazione è in capo al titolare del micronido e deve essere documentata da idonea certificazione.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti

Il Direttore Generale
(Umberto Fazzone)

Responsabile del procedimento
(Rosella Petrali)

Responsabile dell'istruttoria
(Silvana Contegni)